

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

PATTO DI INTEGRITÀ

AGGIORNAMENTO 2021

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Reggio Calabria intende inscrivere le proprie azioni ed attività nel più ampio contesto di provvedimenti volti a contrastare i fenomeni di corruzione e di infiltrazione criminale delineato, in ambito nazionale, attraverso il D. Lgs. n. 159/2011, la L. n. 190/2012 ed i relativi decreti attuativi;
- una corretta ed efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata impone il ricorso a misure preordinate alla rimozione degli ostacoli che impediscono una sana e corretta crescita socio-economica del territorio, garantendo, al contempo, il libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della concorrenza anche mediante la diffusione della cultura della legalità, sì da far comprendere che una buona qualità della vita può essere raggiunta solo attraverso il rispetto delle regole;
- anche il rischio di infiltrazioni mafiose richiede un monitoraggio assiduo sul territorio e interventi preventivi preordinati a favorire la trasparenza delle procedure amministrative in particolare nell'ambito delle procedure connesse agli appalti pubblici, che per loro stessa natura e connotazione, risultano maggiormente esposte a subire fenomeni corruttivi ;
- i patti di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici;
- il comma 17 dell'art. 1 della Legge 190/2012 dispone espressamente che *“Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”*;

Considerato che:

- il sistema di condizioni contenute nei patti di integrità, la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, è finalizzato ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente non solo sotto il profilo temporale, poiché gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto, ma anche dal punto di vista contenutistico, poiché, l'impresa, attraverso la loro sottoscrizione, assume l'obbligo di conformare la sua azione ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di traffico di influenze illecite, corruzione o condizionamento nell'aggiudicazione del contratto;
- l'applicazione diffusa di tali patti di integrità si è dimostrata efficace a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti, estendendo, attraverso la loro sottoscrizione, ai soggetti privati

l'obbligo del rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nei codici di comportamento dei dipendenti degli enti, nonché nella disciplina inerente il conflitto di interessi;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- la Legge 15 luglio 2009, n. 94;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, c.d. Codice antimafia e ss.mm.ii.;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il D. Lgs. n. 33/2013 recante norme sul "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.P.C.M. del 18 aprile 2013 che regola l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cosiddette "white list"), previsti dai commi da 52 a 56 dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
- il D. Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 recante *"Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
- il D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 *"Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"*;
- la Legge 6 agosto 2015, n. 121 recante *"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia"*;
- il D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, recante *"Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio dell'U.E., datata 22.7.2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato"*, in vigore dal 14 aprile 2017, che ha novellato l'art. 2635 c.c. in materia di corruzione nel settore privato, come pure l'art. 5, comma 8, intitolato *"Prevenzione delle interferenze illecite"*;
- il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante *"Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni"*

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, con riferimento all’art. 25 (sanzioni in materia di subappalti illeciti) che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto;

- le Linee Guida n. 15 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Deliberazione n. 494 del 5 giugno 2019, con particolare riferimento all’art. 11 (Protocolli di legalità e patti di integrità);

Visti:

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

- Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria approvato con Deliberazione del Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria n. 92/2020;

- La Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1064 del 13 novembre 2019 con la quale è stato adottato il Piano nazionale anticorruzione 2019;

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 – 2022 approvato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta del 29 gennaio 2020;

- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione - aggiornamento 2020-2022 - della Città Metropolitana di Reggio Calabria approvato con D.S.M. n. 5 del 30 gennaio 2020.

SI SANCISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Patto di Integrità devono intendersi:

a) SUAM: la Stazione Unica Appaltante Metropolitana, anche nella funzione di Centrale Unica di Committenza (CUC), è l’unità organizzativa della Città Metropolitana di Reggio Calabria deputata a svolgere i sub-procedimenti inerenti l’espletamento delle gare di appalto di lavori, servizi e forniture per conto della Città Metropolitana di Reggio Calabria e su delega dei Comuni ed Enti aderenti alla convenzione stipulata;

b) Operatori Economici: i soggetti individuati ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

c) Enti aderenti alla convenzione SUAM e CUC: sono i soggetti che sottoscrivono la convenzione con la SUAM o la CUC della Città Metropolitana di Reggio Calabria ai fini dell’espletamento delle gare di appalto di lavori, servizi e forniture.

Art. 2 (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai dipendenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e l'operatore economico di uniformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza di seguito elencati. Esso costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti e delle convenzioni stipulate con la Città Metropolitana di Reggio Calabria e l'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate e agli affidamenti in qualunque forma. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere di invito.

Art. 3 (Obblighi degli operatori economici)

1. Il Patto di Integrità è parte integrante dell'elenco dei documenti che gli operatori economici devono presentare per partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Esso viene sottoscritto dall'operatore economico per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni e costituisce condizione essenziale per la sua ammissione alla procedura di gara, a pena di esclusione. Tuttavia, la carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità o la sua produzione in assenza di sottoscrizione, costituiscono circostanze oggetto di regolarizzazione attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. L'operatore economico ha l'obbligo:

a) di uniformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e di contrastare qualunque condotta integrante il reato di "Traffico di influenze illecite" di cui all'art. 346 – bis del codice penale nonché qualunque pratica corruttiva, concussiva, impegnandosi a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità al fine di facilitare l'aggiudicazione o gestione del contratto;

b) salvo ed impregiudicato l'obbligo di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, di segnalare all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia venuto a conoscenza avente carattere anomalo, corruttivo o integrante altra fattispecie di illecito ovvero in grado di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento delle procedure di gara;

c) di rendere preventivamente, ai sensi dell'art. 11 (Protocolli di legalità e Patti di integrità) delle Linee Guida n. 15 recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 494 del 05 giugno 2019, una dichiarazione sostitutiva concernente l'eventuale sussistenza di possibili conflitti di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e l'impegno a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente;

d) fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 86, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), di trasmettere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati

camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre alla verifica antimafia;

e) di dichiarare di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art. 21 del D. Lgs. 8.4.2013, n. 39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti e di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dall'art. 21 del D. Lgs. 8.4.2013, n. 39, verrà disposta l'immediata esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'affidamento.

3. L'Operatore economico si impegna, inoltre, a non realizzare intese o pratiche restrittive della concorrenza e del libero mercato vietate ai sensi della normativa vigente. Si impegna, in particolare, a non stipulare intese con altri partecipanti alla gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.

4. Il Patto di Integrità vincola l'operatore economico dalla fase della presentazione dell'offerta fino all'aggiudicazione del contratto d'appalto e alla sua completa esecuzione.

5. L'operatore economico si impegna a rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche in fase di stipulazione dei contratti con i subcontraenti.

6. L'operatore economico informa puntualmente tutto il personale di cui si avvale in merito agli obblighi scaturenti dalla sottoscrizione del presente Patto di Integrità e vigila affinché gli stessi siano osservati scrupolosamente.

7. L'operatore economico è a conoscenza che presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria è attiva la procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti c.d. "Whistleblowing", come esplicitata nell'apposito disciplinare "Whistleblowing", approvato con Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 124 del 29 dicembre 2020.

Art. 4 (Obblighi della Stazione Unica Appaltante Metropolitana)

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare, nel rispetto del principio del contraddittorio, i procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti che, nel corso delle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei contratti, abbiano violato i principi suddetti o i precetti contenuti nel "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 o nel Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria approvato con Deliberazione del Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria n. 92 del 27 ottobre 2020.

2. L'Ente di cui al primo comma informa il proprio personale, nonché tutti i soggetti che a qualsiasi titolo operano al suo interno e siano coinvolti nelle procedure di gara e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione

dell'esecuzione del relativo contratto di appalto, del contenuto del presente Patto di Integrità e si impegna a vigilare sulla sua osservanza.

3. La Città Metropolitana di Reggio Calabria si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, a cui spetterà la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114 del 2014.

Art. 5 (Obblighi degli enti sui controlli antimafia)

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria s'impegna ad acquisire le informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 150.000,00, per i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000,00.

2. L'informazione antimafia dovrà in ogni caso essere acquisita, indipendentemente dal valore, relativamente alle seguenti attività considerate "sensibili", individuate dal comma 53 dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013, con cui sono state definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento presso ciascuna Prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "white list"), istituito dal comma 52 del suddetto art. 1 della Legge 190/2012:

- a) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

3. L'informazione antimafia dovrà, inoltre, essere acquisita per le seguenti tipologie di attività ritenute sensibili ai fini del presente Patto di Integrità:

- a) fornitura e trasporto di acqua;
- b) servizi di mensa, di pulizia, di autotrasporti e alloggio del personale;
- c) somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con Partita IVA senza dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

4. In relazione al comma 1 dell'art. 29 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, per le attività "sensibili" di cui al precedente comma 2, l'iscrizione dell'impresa nella white list provinciale tiene luogo dell'informazione antimafia liberatoria. Conseguentemente, il diniego di iscrizione da parte della Prefettura, basato sulla sussistenza di cause ostative, tiene luogo dell'informazione antimafia interdittiva.

Art. 6 (Modalità di acquisizione delle informative antimafia)

1. Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dei lavori, la Città Metropolitana di Reggio Calabria acquisirà tutti i dati delle imprese partecipanti alle gare e delle eventuali imprese sub-contraenti. A tal fine si tiene conto dell'ampliamento dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia previsto dagli artt. 84 e 91, comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) e ss.mm.ii..

2. Esperite le procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei sub-contratti o dei sub-affidamenti, i dati suddetti dovranno essere comunicati alla Prefettura ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3. Riguardo ai termini per il rilascio dell'informazione antimafia e alla disciplina dei casi d'urgenza si rinvia a quanto previsto dall'art. 92 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ivi compresa la clausola risolutiva in caso di informazione interdittiva intervenuta successivamente alla stipula del contratto.

Art. 7 (Clausole)

1. Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, la Città Metropolitana di Reggio Calabria prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato: a) che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche al di fuori

delle soglie di valore ivi previste, siano sottoposte a condizione risolutiva e che la Città Metropolitana di Reggio Calabria procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;

b) l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla Città Metropolitana di Reggio Calabria l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui agli artt. 5 e 6 del presente Patto di Integrità, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Si richiama a tal proposito il comma 55 dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e l'art. 4 del D.P.C.M. del 18 aprile 2013, concernente lo specifico obbligo di comunicazione per le imprese iscritte nella "white list";

c) l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente. Si rinvia in proposito a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 92 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiamato dal comma 3 dell'art. 6 del presente Patto di Integrità;

d) la clausola risolutiva espressa di cui sopra concerne anche il rigetto dell'iscrizione nella c.d. "white list", per i settori di interesse, in virtù dell'equiparazione richiamata al comma 4 dell'art. 5 del presente Patto di Integrità.

2. La Città Metropolitana di Reggio Calabria inserisce nei contratti con l'affidatario apposita clausola con la quale l'appaltatore assume l'obbligo di fornire alla Città Metropolitana di Reggio Calabria i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate a qualunque titolo all'esecuzione dell'opera.

3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto nel presente Patto di Integrità, ivi compresa la possibilità di applicazione delle sanzioni previste nel successivo articolo 11.

Art. 8 (Ulteriori obblighi per l'operatore economico)

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria si impegna, altresì, a prevedere nei contratti stipulati (e/o eventualmente nel capitolato speciale d'appalto) per la realizzazione delle opere, quanto segue:

a) l'obbligo per tutti gli operatori e imprese della filiera dell'affidatario di assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con gli Enti e/o Organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi;

b) l'obbligo dell'affidatario di far rispettare il presente Patto di Integrità ai propri subcontraenti;

c) l'obbligo per l'affidatario di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre

2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali il Ministero dell'Interno fornisca informazioni antimafia rilevanti ai sensi dell'art. 84, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti;

d) l'obbligo per l'affidatario di procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003, solo previa autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Art. 9 (Sicurezza sul lavoro)

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria verificherà il rispetto del pagamento delle retribuzioni, del versamento corretto delle contribuzioni previdenziali e assicurative, delle ritenute fiscali da parte dell'appaltatore e delle imprese subappaltatrici.

2. La Città Metropolitana di Reggio Calabria si impegna affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e l'ambiente e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà – pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza – che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010, richiamando nei documenti di gara l'obbligo all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale e specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Art. 10 (Monitoraggio dei flussi finanziari)

1. Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati (es. corruzione), la Città Metropolitana di Reggio Calabria è chiamata al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" come modificato dal D.L. 187/2010, convertito nella L. 217/2010. Essa, pertanto, è tenuta ad inserire, nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'impresa contraente di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati.

2. In ottemperanza alle norme vigenti che regolano la tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D. L. n. 187/2010, convertito nella L. n. 217 del 17.12.2010, l'appaltatore è tenuto ad inserire nei contratti di subappalto, sub-affidamento o forniture nonché nelle relative transazioni finanziarie il Codice Unico di Progetto (CUP) e/o il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativi all'appalto.

3. La Città Metropolitana di Reggio Calabria provvederà a verificare l'inserimento, da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, di analoga clausola.

Art. 11 (Sanzioni)

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, nel caso d'inosservanza da parte dell'affidatario dell'obbligo di comunicazione preventiva ovvero di comunicazione parziale e incompleta dei dati relativi alle imprese sub-affidatarie di cui al precedente art. 7, comprese le variazioni degli assetti societari, applicherà alle imprese affidatarie o appaltatrici una sanzione pecuniaria pari al 5% del valore del subcontratto, salvo il maggior danno, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni.

2. In caso d'inosservanza da parte dell'impresa affidataria o sub-affidataria degli obblighi previsti dall'art. 8 del presente Patto di Integrità, la Città Metropolitana di Reggio Calabria applicherà immediatamente al primo SAL successivo una sanzione, pari al 5% del valore del contratto o sub-contratto. Tale sanzione sarà ricompresa tra le inadempienze contrattuali da applicare in ragione del 5% dell'importo del contratto.

3. Le penali di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo saranno affidate in custodia alla Città Metropolitana di Reggio Calabria che le utilizzerà nei limiti dei costi sostenuti direttamente o indirettamente per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che saranno date dalla Prefettura competente. Analoga sanzione pecuniaria, oltre al maggior danno, sarà applicata alla società o impresa nei cui confronti siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 9 determinerà, in caso di reiterato mancato versamento delle retribuzioni o dei contributi previdenziali e laddove le ritenute a garanzia previste dall'art. 30 comma 5 – bis del Codice siano insufficienti, la risoluzione del contratto previa diffida.

5. In caso di violazione di quanto previsto al precedente art. 10, commi 1, 2 e 3 del presente Patto di Integrità, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale, nonché alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

6. Resta fermo che l'intervenuta interdittiva antimafia emessa nei confronti dell'aggiudicatario comporterà sempre, in ogni caso, la risoluzione del contratto.

7. Al di fuori dei casi illustrati nei precedenti commi del presente articolo, la violazione degli obblighi ed impegni elencati dall'art. 3 del presente Atto e assunti dall'operatore economico con la sottoscrizione del Patto di Integrità produce, oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta e nel rispetto

del principio del contraddittorio, delle seguenti sanzioni:

- a) esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- b) revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto, ma precedente alla stipula del contratto;
- c) risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.

In tale ipotesi, è in facoltà della Città Metropolitana di Reggio Calabria di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora ciò risultasse pregiudizievole agli interessi pubblici sottesi al contratto. Rimane salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto per l'Amministrazione di adire l'Autorità Giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno e la possibilità di applicare eventuali penali, nella misura del 10 % del prezzo posto a base di gara.

L'accertamento della violazione degli obblighi stabiliti dall'art. 3 del presente Atto e assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità costituisce, in ogni caso, legittima causa di esclusione dell'Operatore economico dalla partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture bandite dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria o ad essa delegate dagli Enti aderenti alle convenzioni SUAM o CUC per un periodo massimo pari a tre anni.

Art. 12 (Informazioni del Prefetto ex art. 1-septies, D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726)

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria dà atto che, in virtù della mancata abrogazione, da parte del Codice antimafia, dell'art. 1-septies, D. L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla Legge 12 ottobre 1982, n. 726, permane il potere del Prefetto di comunicare alla Città Metropolitana di Reggio Calabria notizie circa eventuali situazioni suscettibili di rilievo ai fini del mantenimento dei requisiti morali richiesti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni o altri analoghi provvedimenti di natura ampliativa.

2. In relazione a quanto sopra, con particolare riguardo alla documentazione antimafia, la Città Metropolitana di Reggio Calabria si impegna a prevedere nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato una specifica clausola che, in analogia con quanto si verificava per effetto della c.d. "informazione atipica" prevista dalla precedente normativa antimafia, consente alla Stazione appaltante medesima di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere dalla procedura e da ogni subcontratto l'impresa cui le notizie di cui al primo comma si riferiscono, con conseguente risoluzione dei contratti in corso.

Art. 13 (Efficacia giuridica del Patto di integrità)

1. Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle norme del presente Patto di Integrità, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ne curerà l'inserimento nei bandi di gara.